

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2615

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, PAZZAGLIA, LO PORTO, FRANCHI, MICELI
VITO, BOLLATI**

Presentata il 10 dicembre 1978

Norme a favore degli appartenenti al Corpo degli agenti
di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta che segue è un tardivo dovere legislativo nei confronti di un Corpo, quello degli agenti di custodia, tra i più esposti e più impegnati nell'esercizio di funzioni difficili e importanti.

L'agente di custodia è la presenza più costante del mondo civile nei luoghi di detenzione: non vi sono regole fisse di comportamento per contribuire a devitalizzare una conflittualità che risente in forma patologica della tematica della violenza caratterizzante la società attuale.

Il carcere è la cassa di risonanza dei malesseri della piazza, della scuola, della città; quasi l'apparecchio radiologico dei processi infiammatori sempre più estesi e virulenti.

Ne deriva costanza di tensione, che trova allentamento nel sacrificio, nella

umanità, nel buon senso degli agenti operanti all'interno degli stabilimenti: indubbiamente un esercizio di doveri pesante e insistito. Ma davanti a tale civile richiesta di comportamenti, il legislatore rivolge gratitudine e incoraggiamenti agli indicati compiti?

La risposta è amara perché negativa. Tanto e giusto interesse per le condizioni dei reclusi, nessuna o scarsa attenzione per la situazione degli agenti.

Ora è tempo di giustizia riparatrice. La proposta all'esame dei colleghi, organica e forse completa, ha questa ambizione: non scoraggiare un compito quasi impraticabile per le dimensioni delle capacità richieste.

Siamo quindi certi della vostra sensibile, civile, positiva valutazione.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Gli agenti di custodia possono contrarre sino ad otto rafferme triennali.

Alle prime tre rafferme è annesso un premio rispettivamente pari a una, due, tre mensilità dell'ultimo stipendio in godimento ivi comprese le varie indennità ed assegni a qualsiasi titolo percepiti.

ART. 2.

Le indennità di servizio carcerario attualmente in vigore sono aumentate del 50 per cento.

ART. 3.

L'agente sottoposto a procedimento penale o disciplinare, per imputazione che implichi la perdita o riduzione del trattamento di quiescenza, non può essere collocato a riposo.

Definito il procedimento, il collocamento a riposo è disposto unicamente con effetto dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

ART. 4.

Gli agenti di custodia possono contrarre matrimonio senza alcun permesso del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 5.

L'allievo agente e l'agente di custodia hanno diritto dopo i primi 12 mesi di servizio al godimento annuale di un normale periodo di ferie di 30 giorni ivi comprese le festività.

A richiesta dell'interessato il periodo di 30 giorni può essere usufruito in due periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora nel corso dell'anno l'agente di custodia abbia goduto complessivamente

di oltre 10 giorni di permesso, i giorni eccedenti i dieci sono computati in riduzione del periodo di ferie.

Le licenze straordinarie per motivi di salute hanno una durata massima non superiore ai 180 giorni per ciascuna malattia.

Durante i periodi di ferie gli agenti di custodia hanno diritto alle intere competenze.

ART. 6.

Tutte le ricompense sono annotate sul registro matricola degli agenti di custodia e sono pubblicate sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e poste all'ordine del giorno dello stabilimento.

ART. 7.

Gli agenti di custodia liberi dal servizio, possono assentarsi dallo stabilimento dandone notizia all'autorità dirigente.

Qualora abbiano ottenuto il permesso al pernottamento fuori dallo stabilimento debbono preventivamente comunicare il recapito.

ART. 8.

Gli agenti ammalati o assenti per servizio o per ferie non concorrono alla quota giornaliera delle spese mensa.

ART. 9.

In caso di malattia gli agenti sono curati in apposita infermeria dello stabilimento e provveduti, a spese della amministrazione, di tutti i medicinali, cure ed applicazioni occorrenti, oltre al vitto secondo le diete prescritte.

Quando non esista infermeria o quando per le caratteristiche della malattia l'infermeria dello stabilimento non ri-

sulti adeguata, l'interessato è trasferito al più vicino ospedale civile o militare e le spese sono a completo carico della amministrazione dello stabilimento anche nel caso di cure, interventi o applicazioni specialistiche.

Qualora l'agente di custodia intenda curarsi a proprie spese, le medicine e le prescrizioni terapeutiche, sentito il parere del sanitario dello stabilimento in relazione alla loro adeguatezza e corrispondenza al male, sono a carico della amministrazione dello stabilimento che può fornirle in natura, nella qualità e quantità indicate dal medico curante, oppure procedere a rimborso integrale su presentazione di documentata nota spese.

Nel caso di malattia per causa di servizio e nei casi di infermità contratta per causa di servizio le spese di degenza, di cura, di applicazioni terapeutiche sono ad esclusivo carico della amministrazione dello stabilimento.

ART. 10.

Nel caso di morte di un agente in servizio o per causa di servizio le spese occorrenti per i funerali sono integralmente a carico della amministrazione.

Negli altri casi di decesso l'amministrazione dello stabilimento concorre nelle spese con l'importo fisso di lire 200.000.

ART. 11.

Le indennità di alloggio previste dalle leggi vigenti sono aumentate del 35 per cento.

ART. 12.

Ferme restando le altre disposizioni in vigore, il servizio degli agenti deve essere regolato in modo che ciascun agente di custodia abbia, salvo eccezionali esigenze di servizio, una libera uscita giornaliera di otto ore, e di 24 ore una volta alla settimana con eventuale autorizzazione al

pernottamento fuori dallo stabilimento previa indicazione del recapito.

Il servizio di vigilanza esterno non deve durare più di 8 ore su 24.

ART. 13.

Il previsto servizio di agenti a cavallo, dove le condizioni ambientali lo consentono, può essere sostituito, a parere della amministrazione, con un servizio motorizzato.

ART. 14.

Gli agenti incaricati della vigilanza esterna degli stabilimenti debbono essere armati con fucile automatico o con mitra e munizionamento adeguato, essere dotati di bombe lacrimogene e muniti di apparecchi radio rice-trasmittenti portatili.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pattuglie o sentinelle che esercitano la sorveglianza nei camminamenti di ronda o nei cortili.

Ogni pattuglia deve essere formata da almeno tre agenti.

ART. 15.

L'uso del libretto ferroviario personale e per la famiglia è concesso a tutti gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

ART. 16.

Il premio di arruolamento attualmente in vigore è aumentato del 35 per cento.

ART. 17.

Gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia in licenza straordinaria per infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio, conservano tutti gli assegni, indennità o altro emolumento nell'ammontare di quattro quinti di quanto loro spettante.